



Decreto Dirigenziale n. 1149 del 28/10/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

.P.R. 357/97 E S.M.I. - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. RELATIVO AL PROGETTO "COSTRUZIONE DI UNA CASA RURALE" DA REALIZZARSI ALLA CONTRADA RATELLO NEL COMUNE DI CUSANO MUTRI (BN) PROPOSTO DAI SIGG.RI GIACCIO VITANTONIO E AMATO MIRELLA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che, in adempimento della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" sostituita dalla direttiva 147/2009/CE e in particolare, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (che dispone che qualsiasi piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito, ma che possa avere incidenze significative su di esso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve formare oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo), con D.P.R. 08.09.97 n° 357 sono state adottate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;

che con Delibera di Giunta Regionale n°1216 del 23.03.01 e successiva Delibera di G. R. n° 5249 del 31.10.02, è stato recepito il succitato DPR 357/97 ed è stato stabilito che la procedura di Valutazione di Incidenza, così come definita all'art. 6 comma 3 della Direttiva 92/43/CEE, è svolta secondo le indicazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97;

che con successivo D.P.R. 12.03.03, n°120 sono state apportate modifiche ed integrazioni al succitato DPR 357/97;

che con Delibera di Giunta Regionale n. 426/08, si è provveduto a riorganizzare le strutture (Commissione VIA, Comitato Tecnico Ambiente, Tavoli Tecnici) e le procedure istruttorie per la formulazione del parere di compatibilità ambientale, approvando apposito Disciplinare;

che la procedura di Valutazione di Incidenza è svolta dai Tavoli Tecnici, secondo le indicazioni di cui all'art. 6 del DPR 120/2003, che ha sostituito il citato art. 5 del DPR 357/97, e si conclude con l'emanazione del Decreto del Dirigente Coordinatore dell'A.G.C. 05, previo parere della Commissione Regionale per la V.I.A.;

CONSIDERATO che con richiesta del 5.08.2008, acquisita al prot. n° 978164 in data 21.11.2008, i Sigg.ri Giaccio Vitantonio e Amato Mirella, residenti alla Contrada Ratello n.11 Cusano Mutri (BN), hanno presentato istanza relativa al progetto "Costruzione di una casa rurale" da realizzarsi alla contrada Ratello nel Comune di Cusano Mutri (BN);

che detto progetto, istruito dal Tavolo Tecnico II, è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. che, nella seduta del 17.06.10, ha espresso parere negativo di valutazione di incidenza per le seguenti motivazioni:

- la realizzazione di fabbricati rurali in assenza di specifiche e comprovate esigenze di coltivazione dei fondi imprime un ruolo improprio alle zone rurali col rischio di determinare il progressivo ed irreversibile degrado sia del paesaggio ecologico che di quello agrario;
- la relazione d'incidenza risulta carente, ai sensi dell'Allegato G del D.P.R. n. 367/1997, in quanto non viene esaminato lo stato dell'ambiente nell'area specifica di intervento e nell'immediato intorno, né analizzato l'insieme delle pressioni antropiche dovute alle attività agricole che si presume si vogliano condurre e, inoltre, non prende in considerazione tutti gli habitat presenti nel SIC IT8020009 (così come riportati nella scheda aggiornata al 22/07/2009 pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), in particolare gli habitat prioritari 6110, 6220 e 6230, non valuta l'incidenza sulla fauna, in termini di inquinamento acustico e luminoso, derivante dalla realizzazione dell'opera.

Che i Sigg.ri Giaccio Vitantonio e Amato Mirella ai sensi e per gli effetti dell'art.10 bis della L.241/90 hanno presentato con nota del 5.08.2010 prot. n. 666916 osservazioni al parere espresso dalla Commissione V.I.A. nella seduta del 17.06.2010;

RILEVATO

che detto progetto, è stato riproposto all'esame della Commissione V.I.A. che, nella seduta del 30.09.10, esaminate le osservazioni trasmesse, ha confermato il parere negativo di valutazione di incidenza in quanto:

- 1) l'asservimento di particelle non contigue, comprovata mediante presa d'atto dell'asservimento da parte del Comune di competenza, è condizione necessaria ai fini autorizzativi per la realizzazione di fabbricati rurali (così come previsto dalla Legge Regionale 14/1982 e dai PRG dei comuni), ma non sufficiente a giustificarne la realizzazione dal punto di vista ambientale. Infatti, nell'ambito della valutazione di incidenza bisogna considerare l'impatto diretto e indiretto derivante dalla realizzazione dell'opera su habitat e specie animali e vegetali presenti nei siti Natura 2000 specificamente interessati e, in particolare, l'impatto insistente sulla porzione di territorio strettamente interessata dalla realizzazione dell'opera. In tal senso la relazione d'incidenza andrebbe realizzata tenendo conto delle caratteristiche principali e delle condizioni di vulnerabilità dell'area specificamente oggetto dell'intervento.
- 2) la realizzazione di fabbricati rurali, se non giustificata da comprovate esigenze di coltivazione dei fondi, incide sul paesaggio ecologico ed agrario, spingendo verso un progressivo ed irreversibile degrado dei luoghi; nel particolare caso in esame, l'elevato rapporto tra superficie occupata dal fabbricato in progetto e superficie residua, la ridotta estensione dell'appezzamento da destinare ad uso agricolo e la mancanza di un'analisi costi/benefici lascia ipotizzare che l'attività aziendale possa risultare non sostenibile dal punto di vista remunerativo e che il fabbricato possa essere realizzato principalmente per scopi abitativo; in tal senso la realizzazione di una struttura come quella prevista da progetto non avrebbe alcuna ragione valida per essere realizzata in un sito protetto, avendo come unico effetto l'incremento del carico antropico ed un'ingiustificata sottrazione di suolo, e comportando, di conseguenza, danno e disturbo agli habitat (tra cui habitat prioritari quali quelli identificati con i codici 6110, 6210, 6220 e 6230) ed alle specie oggetto di tutela del SIC IT8020009 "Pendici Meridionali del Monte Mutria" e della ZPS IT8010026 "Matese".

che il Sig. Giaccio Vitantonio ha effettuato il versamento per le spese amministrative istruttorie, determinate con D.G.R.C. n° 916 del 14.07.2005, con bonifico del 29.01.2009, acquisito agli atti del Settore Tutela Ambiente in data 1.04.2009 prot. n° 286279;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTA la delibera di G. R. n° 426/08;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03.

D E C R E T A

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

- di esprimere parere negativo di valutazione di incidenza, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., espresso nelle sedute del 17.06.2010 e del 30.09.10, in merito al progetto "Costruzione di una casa rurale" da realizzarsi alla contrada Ratello nel Comune di Cusano Mutri (BN), proposto dai Sigg.ri Giaccio Vitantonio e Amato Mirella, residenti alla Contrada Ratello n.11 Cusano Mutri (BN) in quanto:

- l'asservimento di particelle non contigue, comprovata mediante presa d'atto dell'asservimento da parte del Comune di competenza, è condizione necessaria ai fini autorizzativi per la realizzazione di fabbricati rurali (così come previsto dalla Legge Regionale 14/1982 e dai PRG dei comuni), ma non sufficiente a giustificarne la realizzazione dal punto di vista ambientale. Infatti, nell'ambito della valutazione di incidenza bisogna considerare l'impatto diretto e indiretto derivante dalla realizzazione dell'opera su habitat e specie animali e vegetali presenti nei siti Natura 2000 specificamente interessati e, in particolare, l'impatto insistente sulla porzione di territorio strettamente interessata dalla realizzazione dell'opera. In tal senso la relazione d'incidenza andrebbe realizzata tenendo

conto delle caratteristiche principali e delle condizioni di vulnerabilità dell'area specificamente oggetto dell'intervento.

- la realizzazione di fabbricati rurali, se non giustificata da comprovate esigenze di coltivazione dei fondi, incide sul paesaggio ecologico ed agrario, spingendo verso un progressivo ed irreversibile degrado dei luoghi; nel particolare caso in esame, l'elevato rapporto tra superficie occupata dal fabbricato in progetto e superficie residua, la ridotta estensione dell'appezzamento da destinare ad uso agricolo e la mancanza di un'analisi costi/benefici lascia ipotizzare che l'attività aziendale possa risultare non sostenibile dal punto di vista remunerativo e che il fabbricato possa essere realizzato principalmente per scopi abitativo; in tal senso la realizzazione di una struttura come quella prevista da progetto non avrebbe alcuna ragione valida per essere realizzata in un sito protetto, avendo come unico effetto l'incremento del carico antropico ed un'ingiustificata sottrazione di suolo, e comportando, di conseguenza, danno e disturbo agli habitat (tra cui habitat prioritari quali quelli identificati con i codici 6110, 6210, 6220 e 6230) ed alle specie oggetto di tutela del SIC IT8020009 "Pendici Meridionali del Monte Mutria" e della ZPS IT8010026 "Matese".

- di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;

- di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente;

- di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dr. Rauci Luigi